



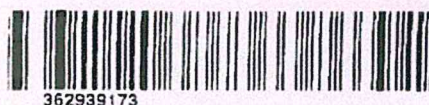
Ministero della Salute

Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione - Uff. 1 e 2 DGISAN- DGSF
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Ministero della Salute

DGISAN

0068665-P-10/12/2019



362939173

**Agli Assessorati alla sanità
Regioni e
Province autonome**

**A Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute (NAS)**

LORO SEDI

OGGETTO: disposizioni in materia di ispezioni ante mortem in caso di macellazione d'urgenza

Come noto il prossimo 14 dicembre entrerà in vigore il regolamento UE 625/2017 in materia di controlli ufficiali che abroga i regolamenti CE 882/2004 e 854/2004.

In forza dell'articolo 18 del regolamento UE 625/2017, paragrafo 7, lettera c), la Commissione ha adottato in materia l'atto delegato regolamento UE 624/2019 che, all'articolo 4 rubricato "criteri e condizioni per determinare quando le ispezioni ante mortem possono essere effettuate al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza" dispone che *"in deroga all'articolo 18, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2017/625, il veterinario ufficiale può effettuare ispezioni ante mortem al di fuori del macello in caso di macellazione d'urgenza soltanto per gli ungulati domestici e fatta salva la conformità alle prescrizioni in materia di macellazione d'urgenza di cui all'allegato III, sezione I, capitolo VI, punti 1), 2) e 6), del regolamento (CE) n. 853/2004. Per gli animali idonei alla macellazione è rilasciato un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione. Il certificato sanitario accompagna gli animali al macello o è inviato in anticipo in qualsiasi formato. Eventuali osservazioni pertinenti per la successiva ispezione delle carni sono registrate nel certificato sanitario"*.

Al riguardo, considerato che l'argomento è oggetto di richieste di esame per una rivalutazione da parte degli Stati membri alla Commissione e che la stessa, ad oggi, non si è ancora definitivamente pronunciata in materia, nelle more dell'entrata in vigore delle norme nazionali di adeguamento alle nuove norme e di un'eventuale modifica delle disposizioni del Regolamento UE 625/2017 da parte della Commissione, per parte di competenza si rappresenta quanto segue.

Nel caso in cui le Autorità competenti non possano far fronte alle richieste di visite *ante mortem* di cui all'oggetto con le risorse umane a propria disposizione, possono designare, ai sensi dell'art. 5.2 del Reg. UE 2017/625, un veterinario libero professionista che, limitatamente all'attività in questione, assume la qualifica di "veterinario Ufficiale".

Tale qualifica non configura un rapporto contrattuale con l'Autorità competente che ha provveduto alla sua designazione.

Le Aziende sanitarie territorialmente competenti dovranno dotarsi di apposito elenco, ove non già presente, dove inserire i professionisti di cui sopra e garantire che gli stessi posseggano adeguata formazione in materia di macellazione d'urgenza, ovvero abbiano maturato una esperienza pratica in materia sulla base di attività svolta in conformità alla normativa precedentemente vigente, e che siano liberi da qualsiasi conflitto di interesse.

Fino a espressa previsione contraria rimarranno pertanto vigenti le indicazioni di cui alle note di questa Direzione generale di pari oggetto, con esclusione dei riferimenti a Regolamenti abrogati.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Silvio BORRELLI

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaetana FERRI

Responsabile procedimento ufficio 2

Dott. Pietro notè

Referente:

Granitto Giovanni